COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 3

Copertura finanziaria dell'accordo per il personale dei Ministeri e per quello contemplato dai successivi articoli 4 e 5

E' autorizzata la spesa di lire 73.900 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 320.400 milioni per l'anno finanziario 1980 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle confederazioni sindacali autonome e dalla CISNAL, per la concessione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1 gennaio 1980;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

Versione in vigore dal 19 novembre 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica
Estremi	Legge 3 novembre 1980, n. 707
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-finanziaria-dei-decreti-del-presidente-della-repubblica/art-3-copertura-finanziaria-dell-accordo-per-il-personale-dei-ministeri-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it